

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)

Tel. 079786603 – Fax 0797851196 – P.I. 90007390900

www.unionecomunilogudoro.ss.it

Prot. 1204 del 02.11.2020

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta di cui agli artt. 59, comma 1 e 60 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm. e ii.), per l'appalto dei lavori di:

**“RESTAURO DELLA CHIESA DI S. SEBASTIANO NEL COMUNE DI OZIERI -
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 120.560,85 (DI CUI € 9.807,64 ONERI SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO)**

CUP: D57I19000260009 – CIG: 8491535C59”

tramite RDO aperta a tutti sul portale Sardegna CAT. **RDO: rfq_361304**

Il Responsabile dell’Area Centrale Appalti dell’Unione del Logudoro, in esecuzione di propria Determinazione di indizione di gara n. 130 del 02.11.2020, rende noto:

l’Unione del Logudoro intende procedere all’espletamento della procedura aperta in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e con il criterio del minor prezzo ovvero del massimo ribasso sull’importo posto a base di gara, di cui all’art. 36, comma 9 bis del Codice.

Ai sensi dell’art. 72 e dell’allegato XIV, lettera C) del Codice, si forniscono i seguenti elementi:

1. **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:**

Unione del Logudoro – Centrale Appalti - Via A. De Gasperi n. 98 – 07014 Ozieri (SS),
Tel. 079/786603 - fax 079/7851196, P.E.C.: protocollo@pec.unionecomunilogudoro.ss.it,

Sito internet: www.unionecomunilogudoro.ss.it;

Responsabile fase di gara: Dott. Gian Luigi Cossu tel.: 079/786603 (int. 5);

mail: centraleappalti@unionecomunilogudoro.ss.it;

PEC: centraleappalti@pec.unionecomunilogudoro.ss.it;

RUP: Geom. Bachisio Carraca

Codice NUTS: ITG 25



2. AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE/PROCEDENTE:

Idem

3. RICHIESTA INFORMAZIONI E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE:

Le informazioni relative alla partecipazione alla procedura di gara possono essere richieste all'amministrazione aggiudicatrice, di cui al punto 1, esclusivamente nei giorni Martedì e Venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00; Eventuali quesiti scritti possono essere formulati fino a 5 giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte. Non saranno presi in considerazione i quesiti scritti formulati oltre i suddetti termini.

La documentazione e la modulistica relativa alla gara è scaricabile dal portale della Centrale di Committenza Regionale Sardegna CAT (www.sardegncat.it). Il progetto è inoltre disponibile presso l'Unione del Logudoro nei giorni lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 11:30. Si precisa che non si riceve in giorni e orari differenti.

4. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Amministrazione aggiudicatrice di livello locale – Unione del Logudoro, agisce in qualità di Centrale di Committenza - Stazione Unica Appaltante ex artt. 38 e 216 c.10 D.Lgs. 50/2016 (cod AUSA 0000247363) ed in base alla “Convenzione per la costituzione della Centrale Appalti dell'Unione del Logudoro” di cui alle Deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 e 24 del 2014 e del C.d.A. n. 12 del 2014 e i riferimenti ivi richiamati in ordine all'istituzione, avvio e funzionamento della Centrale Appalti del Logudoro.

5. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:

Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche locali;

6. LUOGO DI ESECUZIONE:

I lavori previsti nel presente appalto dovranno essere realizzati nel Comune di Ozieri (SS) – Codice NUTS: ITG25;

7. LAVORAZIONI PREVISTE IN APPALTO

Per i lavori si rimanda al progetto esecutivo allegato. Trattasi di interventi di restauro e impianti su beni immobili tutelati da eseguirsi presso la chiesa di San Sebastiano.

8. CODICE IDENTIFICATIVO GARA:

C.I.G. 8491535C59 - CUP: D57I19000260009– N. gara ANAC: 7926247

9. DURATA DEI LAVORI E IMPORTO:

I lavori dovranno concludersi entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio lavori (art. 13 CSA).

IMPORTO A BASE DI GARA:

Lavorazione	Cat.	Cl.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo €	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Restauro beni immobili tutelati	OG2	I	Si*	120.560,85	100,00	Prevalente	Si nei limiti del 40%*** solo a ditte in possesso dei requisiti specifici

Altre categorie indicate nel CSA ricomprese nell'importo di cui sopra							
Impianti interni	OS30	I	Si**	8.922,46	8,06		
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	Si**	1.959,60	1,77%		

* Trattandosi di appalto inferiore ai 150.000 euro, e' ammessa la partecipazione con i requisiti di cui all'art. 12 del D.M. 154/2017 in ogni caso i certificati di lavori effettuati per l'importo corrispondente a quello a base di gara, compresi oneri di sicurezza, sono validi solamente se alla data di scadenza della procedura di gara riportano i visti dell'ufficio preposto alla tutela del bene;

**** le lavorazioni di importo inferiore al 10% possono essere realizzate dall'aggiudicatario in possesso della qualificazione nella categoria prevalente con l'importo complessivo. Ad ogni modo – trattandosi di impianti per i quali occorre la certificazione – gli stessi possono essere realizzati dall'aggiudicatario solo se in grado di rilasciare le previste certificazioni; in alternativa gli impianti possono essere subappaltati al 100% entro il limite della percentuale prevista per la categoria prevalente.**

DI CUI

Importo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad **Euro 120.560,85** (Euro centoventimilacinquecentosessanta,85) oltre IVA.

Di cui:

Per lavori a MISURA	Euro 110.753,21
per la sicurezza non soggetta a ribasso	Euro 9.807,64

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'esecuzione dei lavori avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n.50/2016, secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016. Si applicherà il disposto di cui all'art. 97 (Offerte anormalmente basse) comma 3 e comma 8 del suddetto articolo.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono partecipare esclusivamente gli operatori economici invitati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 13 marzo 2018 n. 8, in possesso dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB: Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad *negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara di ciascun lotto in appalto dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o

affidabilità. Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.

Per quanto attiene ai mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter) sarà condotta sia mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice, sia mediante qualunque altro mezzo adeguato;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).

A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare a ciascun lotto della presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune Committente.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione per ciascun lotto in gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità, adottato dal comune committente e allegato alla documentazione di gara (Allegato 4).

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

a) Concorrenti in possesso di attestazione SOA:

Certificato SOA cat. OG2 cl. I.

b) Concorrenti SPROVVISTI di attestazione SOA:

Qualificazione ai sensi del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di

cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 - (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017), art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13:

Art. 4. Qualificazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, il presente Capo individua, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12.

3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, di cui all'allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.

Art. 5. Requisiti generali

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa:

a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici;

b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte;

c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte;

d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

Art. 6. Requisiti speciali

1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1 sono:

- a) idoneità tecnica;
- b) idoneità organizzativa;
- c) adeguata capacità economica e finanziaria.

Art. 7. Idoneità tecnica

1. L'idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

- a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 13;
- b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa.

3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità tecnica maturati dall'impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.

4. Ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale».

Art. 8. Idoneità organizzativa

1. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l'idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di cui al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di

lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l'impresa.

2. Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneità è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, l'idoneità organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale idoneità è dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quaranta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall'articolo 28, comma 4, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dai precedenti periodi è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.

4. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo

complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.

Art. 9. Capacità economica e finanziaria

1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori è dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del Codice dei contratti pubblici.

2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 10. Modalità di verifica ai fini dell'attestazione

1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto sono attestati dalle SOA nell'ambito della procedura di qualificazione delle imprese.

Art. 11. Lavori utili per la qualificazione

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.

3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.

4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

5. Le stazioni appaltanti, dopo l'attestazione del buon esito di cui al comma successivo, aggiornano, entro i successivi trenta giorni, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

6. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 84, comma 7, lettera b) , del Codice dei contratti pubblici, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.

Art. 12. Lavori di importo inferiore a 150.000 euro

1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta:

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) ;

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneità organizzativa;

c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

Art. 13. Direttore tecnico

1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata:

a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;

b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;

c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Iscrizione al portale Sardegna CAT: L'Impresa concorrente, inoltre, deve risultare iscritta e abilitata - al portale SardegnaCAT (www.sardegncat.it),

12. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI:

Fondi erogati dal Programma di Sviluppo Territoriale in capo all'Unione del Logudoro - l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 20.000,00 come previsto dall'art. 24 CSA;

13. AVVALIMENTO:

Non è consentito l'avvalimento in quanto la Categoria OG2 è ricompresa nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (GURI n. 3 del 04.01.2017) sulle c.d. opere superspecialistiche previste all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

14. SUBAPPALTO:

E' ammesso il subappalto nei limiti dell'art. 105 del Codice e del D.M. 248/2016, entro il 40% del valore delle opere. In ogni caso il subappaltatore deve possedere i requisiti specifici previsti dal D. M. 154/2017. I concorrenti che intendono avvalersi della facoltà di subappaltare parte di opere nei limiti di cui sopra, devono, in sede di istanza di partecipazione, dichiarare quali parte di opere intendono subappaltare a terzi.

15. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Tutta la documentazione dovrà essere caricata nel portale Sardegna CAT, entro e non oltre:

il giorno LUNEDI' 23.11.2020 ore 18:00

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Il caricamento sul sistema SardegnaCat rimane ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione Appaltante e del Comune committente, sia per disguidi di varia natura che per eventuali alterazioni del formato dei documenti. Si precisa che i files dovranno essere in formato pdf e, ove richiesto, firmati digitalmente. Si precisa che eventuali files o allegati, con errore di apertura o non riconosciuti al momento dell'espletamento della gara, saranno considerati "documenti non presentati o assenti".

Non saranno presi in considerazione i documenti pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, indipendentemente dalla volontà del concorrente e benché inoltrati al sistema prima del termine medesimo. I concorrenti si dovranno attenere esclusivamente all'uso del portale Sardegna Cat per ogni comunicazione successiva all'avvio della procedura negoziata. In via del tutto eccezionale, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante comunicherà con le imprese tramite PEC.

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Per partecipare alla procedura di gara, i concorrenti dovranno far pervenire la documentazione e l'offerta economica, esclusivamente tramite la piattaforma regionale SardegnaCat disponibile sul sito internet: <https://www.sardegncat.it>.

La suddetta documentazione dovrà essere suddivisa, a pena di esclusione, in **due buste virtuali distinte** e separate: "Busta di qualifica" – "Offerta economica". Costituisce causa di esclusione l'inosservanza della prescrizione di suddividere i documenti di gara nelle due buste virtuali; in nessun caso nella busta contenente la documentazione amministrativa può farsi riferimento all'offerta economica, a pena di esclusione.

Contenuto delle Buste virtuali:

BUSTA DI QUALIFICA contenente la Documentazione amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA:

Contenente le dichiarazioni, come da schema **Allegato 1**;

b) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) - **Allegato 2** al presente Bando di gara. Il DGUE, ai sensi dell'art.85 del D.Lgs.50/2016, consiste in un'autodichiarazione, redatta in lingua italiana, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del DPR 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016 nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale di cui all'art.83 del codice dei contratti pubblici che per la presente procedura d'appalto sono prescritti al punto 11) della

presente lettera di invito. Inoltre, nel DGUE, devono essere dichiarate le ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione all'appalto. Il DGUE deve essere compilato tenendo conto di quanto riportato nelle relative istruzioni, ferma restando la totale e piena responsabilità del partecipante per le dichiarazioni rese; **Si precisa che il DGUE dovrà essere salvato (e non scansionato) in formato .pdf dopo la compilazione;**

c) **CAUZIONE PROVVISORIA** del 2%, pena di esclusione, relativa alla garanzia a corredo dell'offerta, da effettuarsi con le modalità specificate al punto 18) della presente lettera di invito – **Si specifica che quale beneficiario dovrà essere indicato l'Unione del Logudoro;**

d) **RICEVUTA DI PAGAMENTO**, in originale, del contributo di gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): **NON DOVUTO**;

e) **PASSOE** Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta. Per i concorrenti che partecipano in avvalimento o in raggruppamento, il PASSOE deve riportare gli estremi di tutte le imprese. Per le istruzioni sulla richiesta del PASSOE da parte di imprese in avvalimento o in raggruppamento si rimanda alle istruzioni dell'ANAC;

f) **DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO** (eventuale) resa secondo **l'allegato 3).**

g) **PATTO DI INTEGRITA'** sottoscritto dal legale rappresentante/capo gruppo e da tutti i componenti che costituiscono gruppo di lavoro (**allegato 4).**

h) **ATTESTATO SOA** rilasciato da Società Organismo di Attestazione accreditato, in corso di validità (**Cat. OG2 Cl. I**) o in alternativa copia dei certificati esecuzione lavori (CEL) a dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 12 del d.m. 154/2017 corredati dal visto emesso dall'ente preposto alla tutela del Bene;

i) **DICHIARAZIONE** sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia, redatta sul modello **allegato 6)**, compilato secondo le istruzioni annesse. (detto documento non è necessario per le Imprese iscritte nella white-list presso la prefettura; in detto caso i concorrenti devono allegare dichiarazione con riportata la Prefettura competente che detiene l'elenco (white-list) in cui è iscritta l'impresa medesima;

l) **Ulteriore DOCUMENTAZIONE** amministrativa di gara (se ricorre il caso).

1. In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative ecc:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

- Dichiarazione in cui viene indicato il consorziato per il quale il Consorzio concorre alla gara (nel formulario DGUE); qualora il Consorzio non indichi il consorziato per cui concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

2. In caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе o Consorzio ordinario già costituito:

- Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13, D.Lgs.50/2016 con l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, ai sensi dell'art.48, comma 4, D.Lgs. 50/2016.

3. In caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе o Consorzio ordinario non ancora costituito, ai sensi dell'art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016:

- Dichiarazione d'impegno resa da ciascun concorrente del costituendo raggruppamento o consorzio ordinario, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti nonché l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” L'offerta economica dovrà essere formulata secondo l'Allegato 5), su carta resa legale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dal legale rappresentante e da tutti i soggetti raggruppati, in caso di R.T.I. da costituirsi. I raggruppamenti già costituiti che hanno prodotto l'originale del mandato con rappresentanza conferito secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016 potranno presentare l'offerta economica sottoscritta dal solo Legale Rappresentante o Procuratore speciale dell'Impresa mandataria. La mancanza della sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta e la conseguente esclusione dalla gara. L'offerta dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base d'asta, espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni e correzioni, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale il valore espresso in lettere. La percentuale di ribasso inoltre dovrà essere caricata nell'apposita sessione dell'offerta economica del portale SardegnaCAT. La mancanza dell'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere ovvero la mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione dell'offerta comportano l'esclusione dell'offerta stessa. A pena di esclusione, nell'offerta economica devono essere altresì indicati i propri oneri di sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come stabilito all'art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, nonché i propri costi della manodopera stimati per l'appalto ai sensi del suddetto art. 95, comma 10 del Codice. Ai fini della formulazione dell'offerta, inoltre, i concorrenti dovranno aver effettuato il sopralluogo di ogni singolo intervento previsto in appalto e dichiararlo in sede di presentazione dell'offerta (non sarà rilasciato alcun attestato di presa visione dei luoghi).

Si precisa che tutta la documentazione, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta, sia tecnica che economica, devono essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Si specifica, ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, fatta eccezione per quelle esplicitamente escluse dalla presente lettera di invito, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio; In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, inoltre, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Poiché per la presente procedura si potrà applicare l'art. 36 C. 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la previa apertura dell'offerta economica e la successiva verifica documentale, l'eventuale soccorso istruttorio opererà – in tal caso - successivamente, in sede di verifica della busta di qualifica.

18. CAUZIONE PROVVISORIA:

A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al **2 per cento** dell'importo a base di gara (**€ 2.411,22**).

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma:

a) di Cauzione, mediante deposito in contanti della somma dovuta presso la Tesoreria comunale del Comune committente (la Tesoreria rilascerà apposita quietanza di avvenuto deposito), che dovrà

essere prodotta in sede di gara, unitamente all'impegno del fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva, inclusa nella Busta di qualifica, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'art. 93 del Codice;

oppure,

b) di Fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art.106, D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria e assicurativa.

La garanzia Fideiussoria deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4, dell'art.93 del codice dei contratti pubblici, le seguenti clausole:

- la rinuncia da parte del Fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La Fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il Beneficiario della garanzia che deve essere indicato nella fideiussione è l'Unione del Logudoro con sede in Via De Gasperi nn. 98, 07014 Ozieri - C.F. 90007390900. A norma del comma 8 dell'art.93 del D.Lgs.n.50/2016, la Garanzia provvisoria (prestata in contanti oppure con Fideiussione) deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore (che può essere anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia "definitiva" per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Sempre ai sensi del suddetto comma, questo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del codice dei contratti pubblici, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad

effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che in caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o GEIE, il concorrente può beneficiare della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario sono in possesso della certificazione di qualità aziendale.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai concorrenti non aggiudicatari si intenderà automaticamente svincolata decorsi 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, salvo non diversamente indicato nel suddetto provvedimento di aggiudicazione.

Si precisa infine che le fideiussioni devono essere prodotte secondo lo schema tipo di polizza approvato con il D.M. dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, di cui 103, comma 9, D.Lgs. 50/2016 (D.M. 19 gennaio 2018, n. 31).

19. SVOGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

Per l'aggiudicazione dell'appalto sarà costituito un seggio di gara che procederà all'esame della documentazione direttamente dal portale SardegnaCAT. In ogni caso si svolgerà la seduta pubblica in cui sarà possibile assistere alle operazioni di gara:

(In ogni caso le richieste di chiarimenti e inserimento di dichiarazioni a verbale, potranno essere fatte esclusivamente dai legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero da soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti).

FASE 1

Il primo giorno previsto per l'espletamento della gara, **MARTEDI 24/11/2020 alle ore 8:30 e seguenti** senza seduta pubblica e direttamente dal portale SardegnaCAT il seggio procederà alla rilevazione dei Plichi virtuali pervenuti entro i termini, ed alla apertura degli stessi in modo sequenziale, nonché alla verifica che sia stata presentata la "Documentazione Amministrativa", e l'"Offerta Economica".

Successivamente, sempre in tale seduta, si procederà:

- all'apertura della **Busta di qualifica** contenente la Documentazione amministrativa ed alla verifica della regolarità di tale documentazione ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle fasi successive della gara.

Se dall'esame del contenuto della busta di qualifica, risultassero irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti, ci si riserverà di richiedere agli stessi, a mezzo di comunicazione trasmessa mezzo PEC o direttamente dal portale SardegnaCAT, di completare o chiarire la documentazione presentata, conformemente a quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 – cd "Soccorso Istruttorio".

Salvo i casi in cui sia necessario il Soccorso Istruttorio, si procederà a determinare l'elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi dalla procedura di gara.

La soglia di anomalia sarà calcolata ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2-bis e 2-ter. Si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97, comma 8).

FASE 2

Nel corso della seconda fase, si procederà sempre senza seduta pubblica, ad aprire le offerte economiche (**Busta offerta economica**) ed a stilare la graduatoria provvisoria sulla base della soglia di anomalia eventualmente individuata. La gara verrà aggiudicata fatte salve le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte del concorrente primo in graduatoria. In caso di parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

FASE 3 (eventuale)

Nel caso si renda necessaria la verifica dell'offerta anomala, ai sensi dell'art. 97, commi 4, 5 e 6 (fatti salvi i casi di cui all'art. 97, comma 8), gli operatori, saranno invitati ai sensi del comma 1 del predetto articolo, a fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni di cui sopra possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non saranno, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'[articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La valutazione delle offerte anomale ai sensi del predetto art. 97, c. 1 del codice compete al RUP, il quale potrà avvalersi del supporto del seggio di gara. La valutazione delle giustificazioni dell'offerta anomala, avverranno in seduta riservata. Sulle risultanze della verifica delle anomalie, si procederà alla redazione della graduatoria definitiva.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come modificata dalla legge di conversione (del D.L. 18/2019) 14 giugno 2019, n. 55 è facoltà, in sede di apertura delle buste, di invertire l'ordine di apertura delle stesse.

Tale facoltà si applica nel caso in cui il numero dei concorrenti che hanno presentato offerta sia pari o superiore a 15. In tal caso si procederà all'apertura della busta economica, mentre la busta di qualifica sarà aperta per il solo concorrente primo in graduatoria. Ad ogni modo si applica l'art. 97 comma 8 come modificato dal DL 76/2020.

20. STIPULA DELLA CONVENZIONE/CONTRATTO – ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO:

Il contratto sarà stipulato decorsi 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, fatti salvi i casi di cui all'art. 32, comma 10 del D.Lgs.n.50/2016;

L'ente si riserva ad ogni modo di chiedere l'eventuale esecuzione del contratto, in via d'urgenza, ai sensi e condizioni di cui ai commi 8 e 13 dell'art. 32 del D.Lgs.50/2016, fermo restando la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara; La convenzione sarà stipulata con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2006.

Prima della stipula la Ditta aggiudicataria deve anche:

a) Costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.lgs. n° 50/2016; Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016 e già specificate al punto 18 del presente bando;

b) Produrre polizza assicurativa C.A.R. (L'Appaltatore provvederà a propria cura e spese, ed in nome e per conto proprio, alla stipula di una polizza contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, tale da coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.). Copia della polizza sottoscritta sarà fornita dall'aggiudicatario all'Ente.

c) Pagamento delle spese contrattuali (diritti di segreteria ed oneri di registrazione).

L'Amministrazione che stipulerà il contratto, chiederà al soggetto affidatario i documenti necessari e fisserà la data per la stipulazione del contratto medesimo. Il soggetto aggiudicatario dovrà produrre i documenti richiesti nel termine perentorio di 10 giorni e comunicando, tempestivamente, eventuali impedimenti ad intervenire alla stipula nella data fissata. La mancata produzione dei documenti richiesti, ovvero la mancata presentazione senza giustificazione alla stipulazione della contratto comporterà, previa diffida per una sola volta, la decadenza all'aggiudicazione.

L'Amministrazione provvederà ad escutere la cauzione provvisoria, riservandosi la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

Tutte le spese, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore.

21. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n°136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". L'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei rapporti con eventuali soggetti subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessate all'espletamento del servizio affidato.

22. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

(ANAC):

Non previsto;

23. COMPETENZA ARBITRALE:

E' esclusa la competenza arbitrale.

24. VARIANTI – MODIFICHE AI CONTRATTI:

Le varianti e le modifiche ai contratti, saranno consentite per il presente appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b, c, d ed e, nonché dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Si precisa che nel caso vengano rese disponibili le risorse per gli impianti di illuminazione (corpi illuminanti) e di condizionamento (motori e split) le suddette opere saranno effettuate dall'aggiudicatario;

25. ULTERIORI INFORMAZIONI:

La verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata dalla stazione appaltante, ove previsto, tramite la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'art. 213 del D.Lgs.50/2016. Per le informazioni non disponibili la verifica viene effettuata d'ufficio presso gli enti certificatori competenti. Per gli operatori economici accreditati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 8/2018, i requisiti si intendono verificati in sede di accreditamento alla piattaforma regionale; in ogni caso è facoltà dell'Ente committente effettuare ulteriori verifiche sugli operatori economici.

I concorrenti stabiliti in Paesi aderenti alla UE, ai fini della partecipazione al presente appalto, dovranno produrre idonea documentazione equivalente in base allo Stato di appartenenza, corredata da traduzione in lingua italiana, certificata come conforme al documento in lingua originale, dalle Autorità diplomatiche o consolari oppure giurata da un traduttore ufficiale. La stazione appaltante si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle Imprese concorrenti, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Qualora la documentazione non sia in regola con l'imposta da bollo, ove dovuto, l'amministrazione procedente, su segnalazione della stazione aggiudicatrice, procederà ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua. In tal caso, la valutazione è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento; La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art.95, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016.

L'organo competente della stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, di cui all'art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8, art. 32, D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7, D.Lgs.50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti. L'offerta è vincolante per l'impresa che l'ha presentata per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante si riserva, sin d'ora, di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine a norma dell'art.32, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016.

L'amministrazione potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico-amministrativi, oppure per ragioni di pubblico interesse, di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa a riguardo.

Le dichiarazioni nonché i documenti di gara potranno essere oggetto di richieste di chiarimenti e di integrazione da parte della stazione appaltante, secondo le indicazioni dell'art.83 del Codice, in applicazione del soccorso istruttorio.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs.n.50/2016, è autorizzata ad effettuare le comunicazioni nonché la richiesta di documentazione e/o chiarimenti in merito alla procedura di gara all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di gara dal concorrente.

Le comunicazioni agli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il portale SardegnaCAT, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, il cui utilizzo viene autorizzato dal concorrente. Eventuali modifiche di indirizzo o problemi temporanei nell'utilizzo delle suddette forme di comunicazione devono essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. La comunicazione recapitata al

delegato/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Eventuali controversie in materia contrattuale tra le parti, qualora non risolvibili in via bonaria, sono devolute alla competenza esclusiva della giurisdizione ordinaria. Foro competente è il Tribunale di Sassari. Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria ed è pertanto esclusa ogni forma di arbitrato.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo ovvero negli altri casi contemplati dall'art. 110 del D.Lgs.n.50/2016, l'Ente committente procederà progressivamente all'interpello degli operatori economici utilmente classificati nella graduatoria della originaria procedura di gara con le modalità di cui al citato articolo 110. In tal caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ogni eventuale differimento della prima seduta pubblica e delle eventuali date fissate per l'espletamento della gara, saranno comunicate sul sito internet della Stazione appaltante, nella sezione "Bandi di Gara" e tramite la piattaforma SardegnaCAT,

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, al DPR 207/2010 per la parti vigenti nel periodo transitorio, alle linee guida ANAC approvate e pubblicate.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – Sez. di Cagliari - Indirizzo postale: Via Sassari, 17, 09124 Cagliari.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti all'espletamento della gara d'appalto in oggetto e alla successiva stipula contrattuale;

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il contraente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla normativa vigente;

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;

I soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono:

- il personale interno degli Enti interessati al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7.08.1990, n.241 e successive modificazioni;

Responsabile del trattamento per l'Ente sarà la figura "Data Protection Officer (DPO)", appositamente individuata.

Allegati:

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando:

- Allegato 1 Istanza di ammissione e dichiarazione unica.
- Allegato 2 D.G.U.E. (Documento unico di gara europeo)
- Istruzioni compilazione D.G.U.E.;
- Allegato 3 Dichiarazione subappalto
- Allegato 4 Dichiarazione Patto di integrità
- Allegato 5 Modulo "Offerta Economica"
- Allegato 6 dichiarazione antimafia;
- Elaborati progettuali;

- Informativa Privacy.

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Centrale Appalti
UNIONE DEL LOGUDORO
f.to Dott. Gian Luigi Cossu